

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1037

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSI di MONTELERA, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BALESTRACCI, BIANCHINI, BONETTI, CACCIA, COBELLIS, CONTU, DEGENNARO, DEL MESE, FIORI, FUMAGALLI CARULLI, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PORTATADINO, RABINO, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, VITI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 16 luglio 1987

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tese ad ovviare ad una diffusa situazione di ritardi od omissioni di versamenti, da parte dei sostituti d'imposta, di imposte da essi già riscosse. Tale situazione era assai grave, in quanto veniva talvolta utilizzata a scopo di indebito finanziamento del sostituto d'imposta a carico dell'Erario con somme di cui il sostituto stesso non è che traslatore.

Tuttavia la pratica applicazione della norma ha destato e desta continue preoc-

cupazioni e perplessità per l'assoluta rigidità della norma che non prevede distinzioni né relative all'ammontare della cifra non versata, né all'entità del ritardo nel versamento. Coticché sono state emesse condanne penali nei confronti di soggetti ritardatari magari di un solo giorno o per cifre assolutamente inconsistenti.

Ciò da un lato contrasta con le norme, invece assai più raffinate, in materia di tardata presentazione delle dichiarazioni fiscali, d'altro lato si sovrappone alle norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Inoltre il non distinguere fra un ritardo od omissione minima, magari per errore, e fattispecie di più grave e preordinato comportamento, comporta per tutti coloro che incorrono in queste minime omissioni o ritardi un incitamento a non mettersi in regola, in quanto ormai sono scattate le circostanze che provocano la sanzione penale.

Si propone quindi da un lato di fissare un limite di lire 1.000.000 annuo e del 5 per cento dei versamenti dovuti

come soglia di non punibilità, ferme restando le sanzioni amministrative. Inoltre si consente al sostituto di mettersi in regola, solo dal punto di vista penale, effettuando i versamenti entro i termini della presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, qualora l'omissione non sia stata già contestata.

Si prevede infine un termine di trenta giorni entro cui non scattano le sanzioni penali e vengono dimezzate quelle amministrative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da 2 mesi a 3 anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata, chiunque omette di versare all'erario, oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza, le ritenute operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a lire un milione e al 5 per cento del versamento da eseguire ».

2. Allo stesso articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non è punibile chi provvede ad eseguire i versamenti omessi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, sempreché la violazione non sia stata contestata e non siano iniziate ispezioni o verifiche ».

ART. 2.

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le soprattasse di cui al primo comma sono ridotte alla metà se il versamento diretto viene eseguito entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza ».